



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE



RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con decreto emesso de plano, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento n. 6046/15 iscritto contro ignoti per il reato di cui all'art. 580 cod. pen. per infondatezza della notizia di reato.
2. Il procedimento concerne la morte di Tartaglia Donato, trovato cadavere il 22 dicembre 2015 presso lo scalo ferroviario di Aquilonia. L'archiviazione è stata



disposta per mancanza di elementi idonei ad ipotizzare una responsabilità di terzi.

3. Ricorrono Ramundo Mirella e Tartaglia Silvia (rispettivamente, moglie e sorella del defunto) deducendo:

- a) la violazione degli artt. 408/comma 3 bis, 410 comma 3, 409 commi 2 e 3, 127 e 178 comma 1 cod. proc. pen., per essere stato messo il decreto di archiviazione prima dello spirare dei venti giorni previsto dall'art. 408, comma 3/bis, nella versione precedente alla modifica apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per i delitti commessi con violenza alla persona;
- b) la violazione del contraddittorio, perché l'opposizione alla richiesta di archiviazione – tempestivamente depositata – non è stata minimamente valutata;
- c) violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per essere stato emesso un provvedimento privo di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema di equilibrio tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale e quello di economia processuale, tendente sia ad impedire inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, sia indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale evenienza, lo strumento dell'archiviazione de plano (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997 n. 95).

Per l'effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile (prima dell'entra in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) con il ricorso per Cassazione. In ogni caso il giudice deve tener conto – per l'assunzione della decisione di sua competenza – delle ragioni dell'opponente, anche laddove le ritenga infondate, altrimenti determinandosi la violazione che legittima l'impugnazione.

Va poi considerato che l'istigazione al suicidio – per cui è procedimento – costituisce reato commesso con violenza contro la persona, dal momento che



l'istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare - o comunque a condizionare - l'istinto di conservazione della persona. Per tale motivo la richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero, deve essere notificata alla persona offesa e la decisione del giudice non può intervenire prima della scadenza del termine (dilatatorio) entro cui la persona offesa può proporre opposizione (cass., n. 14739 del 29/1/2018); termine che, prima della modifica dell'art. 408 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, era di venti giorni.

Tale sequenza non risulta rispettata nella specie, in quanto la notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione è stata effettuata a mezzo PEC il 4/11/2016 e il decreto di archiviazione è stato emesso il 16/11/2016; vale a dire, dodici giorni dopo la notifica suddetta. Di conseguenza, nessuna considerazione è stata fatta dell'opposizione proposta da Ramundo Mirella e Tartaglia Silvia il 14/11/2016. Per tale motivo il decreto impugnato va annullato e gli atti rimessi al giudice a quo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino.

Così deciso il 17/9/2018

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)

Il Presidente
(Gerardo Sabeone)

